

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-09473 Paglia: Società che hanno sottoscritto accordi di <i>tax ruling</i> con il fisco italiano e condizioni di tali accordi	80
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	83
5-09474 Alberti: Iniziative per consentire che il pagamento delle cartelle esattoriali mediante carte di credito avvenga gratuitamente ovvero con commissioni analoghe a quelle applicate per il pagamento con il sistema CBILL	81
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	85
5-09475 Pelillo: Chiarimenti circa il regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto di superficie, con particolare riferimento alle operazioni relative agli impianti fotovoltaici	81
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	87

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato. C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.15.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito

chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-09473 Paglia: Società che hanno sottoscritto accordi di *tax ruling* con il fisco italiano e condizioni di tali accordi.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-09474 Alberti: Iniziative per consentire che il pagamento delle cartelle esattoriali mediante carte di credito avvenga gratuitamente ovvero con commissioni analoghe a quelle applicate per il pagamento con il sistema CBILL.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*). Aggiunge inoltre che si procederà ad aggiornamenti continui di tali sistemi di pagamento, al fine di consentire un utilizzo sempre più adeguato delle opportunità fornite dai nuovi strumenti telematici di pagamento, in modo da realizzare un salto di qualità nel rapporto tra fisco e contribuenti.

Ferdinando ALBERTI (M5S) rileva come dalla risposta fornita dal Viceministro emerga come la *App* appena realizzata risulti sostanzialmente già superata e contenga, quale unico elemento di novità, solo la possibilità di pagare le cartelle esattoriali attraverso carta di credito. Prende atto di tali circostanze, lamentando inoltre come il pagamento attraverso le carte di credito comporti, a carico del contribuente, l'addebito di una commissione dell'1 per cento sull'intero ammontare della cartella esattoriale, comprensivo di spese, sanzioni e interessi. Auspica quindi che si dia la massima pubblicità anche alla possibilità, per i contribuenti, di pagare le loro cartelle anche attraverso il sistema di *home banking*, che invece non prevede alcuna commissione, al fine di garantire maggiore equità e correttezza nel rapporto tra fisco e contribuenti.

5-09475 Pelillo: Chiarimenti circa il regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto di superficie, con particolare riferimento alle operazioni relative agli impianti fotovoltaici.

Michele PELILLO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Michele PELILLO (PD) si dichiara soddisfatto della risposta fornita.

Sestino GIACOMONI (FI-PdL), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Giovedì 15 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Sestino GIACOMONI. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.

C. 3666 Bernardo, C. 3662 Paglia e C. 3913 Nastri.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 luglio scorso.

Sestino GIACOMONI, *presidente*, informa che le Commissioni Affari costituzionali, Cultura, Attività produttive, Lavoro e Politiche dell'Unione europea, oltre alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, hanno espresso il proprio parere sul testo base adottato dalla Commissione, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. In particolare la I Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione e due osservazioni; la

VII Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione; l'XI Commissione ha espresso parere favorevole con un'osservazione, mentre le altre Commissioni hanno espresso parere favorevole.

La Commissione Bilancio ha iniziato l'esame in sede consultiva del provvedimento nella seduta di mercoledì 14 settembre e dovrebbe esprimere il proprio

parere nella seduta di martedì 20 settembre prossimo.

Il relatore si riserva pertanto di presentare alcuni emendamenti per recepire i pareri espressi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per mercoledì 21 settembre prossimo.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-09473 Paglia: Società che hanno sottoscritto accordi di *tax ruling* con il fisco italiano e condizioni di tali accordi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante chiede chiarimenti in merito agli accordi fiscali concessi da alcuni Stati membri (cosiddetto *tax ruling*), portati all'attenzione dell'opinione pubblica da parte dei *mass media*, a seguito della sentenza della Commissione europea sul caso Apple.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa presente quanto segue.

L'ordinamento tributario italiano non prevede accordi volti ad accordare vantaggi fiscali alle imprese multinazionali concedendo una riduzione della base imponibile o dell'aliquota fiscale.

Le imprese multinazionali hanno facoltà, al pari di tutti gli altri soggetti che esercitano attività internazionale, di avere accesso all'istituto degli accordi preventivi (già *ruling* di *standard* internazionale), disciplinato dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

In particolare, le imprese con attività internazionale, come definite dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21 marzo 2016, possono avere accesso alla procedura di accordo preventivo indipendentemente dalla dimensione e dalla tipologia di attività svolta.

Sulla base della normativa e della prassi italiane, oggetto degli accordi preventivi è la definizione in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate dei criteri e metodi di calcolo di determinazione del valore normale delle operazioni infragruppo di cui all'articolo 110, comma 7, del TUIR nonché dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento di resi-

denza da o verso l'Italia, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 166 e 166-bis del TUIR.

Possono, inoltre, costituire oggetto di accordo preventivo le seguenti fattispecie: l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato; l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e *royalties* e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

Con riferimento agli accordi sottoscritti al 31 dicembre 2015 la quasi totalità dei casi si riferisce a fattispecie riconducibili al *transfer pricing* (ossia la determinazione dei criteri e metodi di calcolo del valore normale delle operazioni infragruppo).

A riguardo, occorre precisare che in tutti gli accordi stipulati tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria le metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento sono definite nel rispetto della normativa tributaria nazionale ed in piena coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida dell'OCSE in materia di *transfer pricing*.

In nessun caso, gli accordi sottoscritti hanno avuto ad oggetto la previsione di differenti aliquote fiscali rispetto a quelle

ordinarie o la riduzione della base imponibile dei contribuenti. Tale discrezionalità non è peraltro concessa dalla normativa vigente.

L'Agenzia delle entrate evidenzia, in proposito, che l'Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, competente alla gestione delle procedure di accordo preventivo, ha attivamente partecipato ai tavoli tecnici istituiti presso l'OCSE e deputati all'attuazione *Action plan* del progetto BEPS, con particolare riferimento alla materia dei prezzi di trasferimento ed alla conseguente revisione delle Linee Guida dell'OCSE, nonché agli incontri in sede di Commissione europea relativi alle

pratiche fiscali dannose, tra cui i casi di « aiuti di Stato » concessi tramite *tax ruling*.

Con riguardo al numero degli accordi sottoscritti tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, l'Agenzia riferisce che risultano in vigore al 31 dicembre 2015 un numero di 50 accordi sottoscritti da 35 soggetti.

L'Agenzia osserva tuttavia che gli obblighi di confidenzialità previsti dai singoli accordi, sia a carico dei contribuenti sia dell'Amministrazione finanziaria, non consentono di divulgare i dati identificativi delle società nonché i termini degli accordi.

ALLEGATO 2

5-09474 Alberti: Iniziative per consentire che il pagamento delle cartelle esattoriali mediante carte di credito avvenga gratuitamente ovvero con commissioni analoghe a quelle applicate per il pagamento con il sistema CBILL.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che, sul sito *internet* di Equitalia sarebbe data maggiore visibilità alla modalità di pagamento delle somme iscritte a ruolo con carta di credito, che comporta un costo particolarmente elevato, rispetto a quella mediante *home banking* e che, nel nuovo applicativo *Equiclick*, la prima modalità è l'unica utilizzabile.

Ciò premesso, gli interroganti ritengono iniquo che il debitore che intende assolvere all'obbligo di pagamento delle predette somme mediante carta di credito debba essere gravato da « esose commissioni » e chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche a carattere normativo, dirette a prevedere che il pagamento delle cartelle attraverso carte di credito avvenga senza addebito di commissioni ovvero applicando una commissione non superiore a quella prevista in caso di pagamento mediante *home banking*.

Al riguardo, Equitalia osserva quanto segue.

Nel corso degli anni, Equitalia si è adoperata per semplificare al massimo gli adempimenti dei cittadini attraverso un progressivo ampliamento dei canali di contatto e di pagamento.

In particolare, nel corso degli ultimi anni, è stato introdotto il cosiddetto RAV dinamico, che consente sempre l'aggiornamento dell'importo da pagare, prima di-

sponibile esclusivamente presso lo sportello Equitalia, a prescindere dal canale di pagamento utilizzato.

Un riferimento a parte merita la modalità di pagamento *on line*. Tale pagamento è oggi possibile sia attraverso il sito della propria banca, tramite il servizio di *home banking* (con addebito diretto sul proprio conto), sia direttamente dal portale di Equitalia o dall'App *Equiclick* (attraverso la propria carta di credito).

Per tutte le modalità che prevedono l'uso della carta di credito si specifica che: *a)* è dovuta dal titolare della carta stessa una commissione per il servizio di anticipazione; *b)* che sul portale non sono accettati pagamenti superiori a 5.000 euro ad operazione; *c)* ad oggi la media dei pagamenti quietanzati con questo strumento è di circa 250 euro ad operazione.

Nella *home page* del portale di Equitalia (sezione CITTADINI/PAGAMENTI, come da allegati), vengono dettagliati in maniera chiara e trasparente, tutti i canali di pagamento previsti con i relativi costi e le informazioni utili al contribuente per poter scegliere lo strumento più adeguato alle proprie esigenze.

Tra questi, il pagamento attraverso l'*home banking*, canale che sarà cura di Equitalia pubblicizzare maggiormente sul proprio portale, nell'ambito delle già previste attività di implementazione delle funzioni e dei servizi, al termine della fase di avvio del nuovo sito istituzionale, iniziata nella prima settimana di luglio.

Equitalia fa, infine, presente di aver aderito al nodo dei pagamenti per la Pubblica amministrazione « Pago PA », e che in virtù di tale adesione già dalle prossime settimane lo stesso nodo diventerà l'unica piattaforma per i pagamenti digitali alla Pubblica amministrazione, superando di fatto l'attuale sistema utilizzato da Equitalia.

Infatti, con PagoPA il cittadino potrà scegliere tra i diversi sistemi di pagamento, anche mediante carte di pagamento (carte di debito o di credito) alle condizioni esposte.

Conseguentemente la rinegoziazione delle condizioni di commissione dovute dai cittadini non saranno più gestite da Equitalia.

ALLEGATO 3

5-09475 Pelillo: Chiarimenti circa il regime di tassazione dei corrispettivi derivanti dalla cessione del diritto di superficie, con particolare riferimento alle operazioni relative agli impianti fotovoltaici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti interpretativi in ordine al trattamento fiscale da applicare al corrispettivo conseguito a seguito della cessione del diritto di superficie su terreni destinati alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

Al riguardo, gli Onorevoli segnalano un contrasto tra l'orientamento espresso dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 secondo cui viene attribuito un diverso inquadramento fiscale ai compensi derivanti dalla cessione, a titolo oneroso, del diritto di superficie a seconda che il cedente abbia, a sua volta, acquistato a titolo derivativo (e oneroso) ovvero a titolo originario il diritto reale oggetto della cessione, con conseguente applicazione, rispettivamente, delle lettere *b)* e *l)* del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1997 (TUIR), e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, espressa da ultimo con la sentenza n. 15333 del 2014.

Sulla base di tale pronuncia, il corrispettivo derivante dalla costituzione del diritto di superficie costituisce reddito diverso ex articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del TUIR non potendo essere incluso nella fattispecie di cui alla successiva lettera *l)* sia per l'esplicita equiparazione effettuata dall'articolo 9, comma 5, alle cessioni a titolo oneroso sia perché l'obbligo di permettere a terzi l'utilizzo del terreno nonché i relativi corrispettivi derivanti dall'assunzione degli obblighi devono essere ri-

collegati a diritti personali e non, come nella fattispecie in oggetto, a diritti reali.

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze di sapere « se non ritenga di intervenire in sede amministrativa al fine di chiarire la corretta interpretazione della disciplina in materia di tassazione del diritto di superficie in modo da superare la precedente pronuncia dell'amministrazione finanziaria del 2013 rendendola, quindi, conforme a quanto previsto dalla consolidata giurisprudenza di legittimità ».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

La *ratio* della disposizione contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera *b)*, del TUIR in commento è quella di sottoporre a tassazione le cessioni di beni immobili effettuate entro un quinquennio dall'acquisto o costruzione che possono dare luogo ad operazioni di carattere speculativo. Solo a tal fine, la medesima disposizione reca la presunzione per cui, laddove sia decorso più di un quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione del bene immobile, la successiva cessione da parte del proprietario del bene non determina alcun fenomeno speculativo da assoggettare a tassazione.

Come precisato dall'Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 36/E del 2013 (paragrafo 8), tale presunzione è giustificata dalla circostanza che la fattispecie normata riguarda l'acquisto e la definitiva cessione del bene, vicenda quest'ultima che pone, in ogni caso, termine

alle eventuali successive operazioni speculative da parte del titolare del bene in quanto il proprietario non può più effettuare atti di disposizione sul bene medesimo né costituire fonte di reddito da assoggettare eventualmente a tassazione.

La costituzione a favore di terzi di un diritto reale di godimento (quale il diritto di superficie), non determina invece alcun effetto estintivo della titolarità del diritto di proprietà in capo all'originario proprietario, e, pertanto, non estingue ulteriori (seppure, naturalmente, eventuali) vicende speculative sul bene.

Il concedente il diritto reale di godimento, infatti, una volta riacquisita la

piena proprietà del bene, avrebbe, ad esempio, la facoltà di costituire nuovamente diritti reali sullo stesso, seguendo così a sfruttarne la potenzialità reddituale, ovvero a cederne l'intera proprietà, incassando corrispettivi che sarebbero sempre ed in ogni caso esenti da tassazione, in quanto detentore del bene da oltre un quinquennio.

Tuttavia, alla luce della giurisprudenza di legittimità segnalata dagli Onorevoli interroganti, l'Agenzia delle entrate si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti che terranno anche conto dell'andamento del contenzioso in corso.